



Comune di Carlino  
Provincia di Udine

**ORDINANZA**

**Proposta n. 17 del 29/10/2020**  
**Reg. Gen. n. 16 del 29/10/2020**

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE. PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL “CORONAVIRUS” – COVID 19

**IL SINDACO**

**RICHIAMATI:** il D.L.23 febbraio 2020, n. 6, il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 il D.L.16 maggio 2020, n. 33, tutti recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 124/2020, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

**VISTO** il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

**PRESO ATTO** dell'attuale situazione di emergenza sanitaria e considerato che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria nazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica;

**PRESO ATTO**, pertanto, che lo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente diffusivo, ha imposto sull'intero territorio nazionale e regionale l'adozione di misure straordinarie, urgenti ed emergenziali per contenere la diffusione e prevenire con ogni mezzo il diffondersi del contagio;

**RAVVISATA** l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza e, ove occorra, ad integrazione delle disposizioni sopra citate ed in stretta aderenza rispetto ai fini da queste perseguite;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, recante e le modifiche apportate al D.P.C.M. del 13.10.2020 dal D.P.C.M. Del 18.10.2020 e da ultimo il D.P.C.M. Del 24.10.2020;

**VISTE** inoltre le Ordinanze contingibili e urgenti n.35/PC del 16 ottobre 2020 e n. 36/PC del 16.10.2020 del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19*";

**TENUTO CONTO** che nel Comune di Carlino operano numerose associazioni che svolgono la propria attività in campo, sportivo, culturale e sociale;

**CONSIDERATO**, altresì, che sul territorio di Carlino sono presenti strutture, prevalentemente comunali, ove si svolgono attività sportive all'aperto, gestite da società o associazioni, dove, seppur applicati il rispetto dei divieti e degli obblighi impartiti dalle normative nazionali e regionali per l'emergenza coronavirus, non risulta praticabile costituire dei presidi fissi da parte delle forze di polizia per evitare assembramenti;

**RICORDATO** inoltre che sono messe a disposizione delle associazioni culturali e di promozione sociale diverse stanze e spazi comunali, quali il Centro Civico di via Marano e la Latteria Turnaria e che anche in tali strutture si possono creare occasioni di assembramenti, ancora più problematiche dato che trattasi di luoghi chiusi;

**CHE** con l'inizio dell'anno scolastico il Comune ha inoltre attivato presso i locali della "Latteria Turnaria" il servizio del Centro di Aggregazione Giovanile;

**RILEVATO** che negli ultimi giorni il numero dei contagiati tra la popolazione di questo Comune è in netto e preoccupante aumento e questo induce ad adottare le maggiori precauzioni e misure possibili per evitare l'ulteriore diffusione del virus a livello locale;

**SENTITI** a tal proposito il dott. Brianti, Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell' A.S.U.F.C., il dott. Pletti Direttore del Distretto Sanitario EST OVEST e i M.M.G. del Comune di Carlino e il dott. Gianni Iacuzzo;

**RITENUTO** che la chiusura delle strutture che non siano completamente presidabili sia motivata anche dalla difficoltà, se non impossibilità, di ricostruire, nel caso di eventuali assembramenti in tali contesti, l'eventuale catena dei contagiati per poter attuare le procedure di profilassi sanitaria;

**RITENUTO** che si rende necessario prendere in considerazione con il presente provvedimento anche il rischio di formazione di contatti ravvicinati tra persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al fine di evitare assembramenti, in una situazione di incremento esponenziale dei contagi nel territorio comunale;

**DATO ATTO CHE** l'art. 1 comma 9 del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 (convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74) prevede che "Il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";

**CONSIDERATO** che il Sindaco ha il potere di adottare Ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi delle norme di cui all'Art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), nell'interesse della comunità locale e a tutela della salute pubblica;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

per le motivazioni citate in premessa:

**a far data dal giorno 29 ottobre 2020 e fino a revoca del presente provvedimento e fatti salvi eventuali e successivi provvedimenti presi in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus Covid-19:**

1) è sospesa l'attività sportiva e motoria amatoriale esercitata all'interno di luoghi chiusi e ogni tipo di attività sportiva all'interno della Palestra Comunale e nelle altre strutture sportive comunali, anche all'aperto, (ad eccezione delle attività sportive professionistiche e dilettantistiche indicate dalla normativa statale); viene pertanto interdetto l'accesso alle strutture medesime, che rimarranno chiuse fino a nuova disposizione;

2) è disposta la chiusura al pubblico della Biblioteca Comunale di Via Marano e degli spazi dello stesso Centro Civico, utilizzati da gruppi ed associazioni per lo svolgimento delle proprie attività, nonché la chiusura di tutti gli spazi dell'edificio della "Latteria Turnaria", utilizzati dal CAG e da gruppi e associazioni;

3) è vietato lo svolgimento di manifestazioni temporanee di ogni tipo in luoghi pubblici o aperti al pubblico e sono sospesi eventi e incontri che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto;

4) sono vietati i piccoli intrattenimenti (tipo concertini, karaoke ecc..) occasionali, marginali e accessori, non configuranti attività di pubblico spettacolo in senso stretto, svolti sia all'interno che all'esterno dei pubblici esercizi; sono altresì vietate le riunioni e gli incontri presso circoli e/o locali pubblici e privati;

5) in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (ad es. parcheggi, piazzali antistanti gli ingressi, marciapiedi dinanzi a entrata/uscita), nonché in tutti i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico è fatto obbligo di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nelle fasi di entrata e di uscita, fatto salvo per i bambini di età inferiore ai 6 anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale ovvero per i soggetti che interagiscono con i predetti;

- è obbligatorio l'uso della mascherina da parte dei genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dei bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età;

- è consigliabile avere con sé una soluzione idroalcolica personale per l'igiene delle mani. L'adulto accompagnatore avrà cura di igienizzare o far igienizzare le mani del minore sia prima che dopo l'utilizzo delle attrezzature gioco;

- è consentito l'utilizzo di ogni singola attrezzatura gioco per un massimo di due bambini alla volta e, nel caso in cui il minore necessiti dell'accompagnamento, sarà consentito l'accesso ad un solo accompagnatore per minore;
- deve essere rispettata in ogni circostanza la distanza interpersonale di almeno un metro (salvo tra persone conviventi), evitando assolutamente qualsiasi assembramento;
- si ricorda che l'accompagnatore ha anche la responsabilità della valutazione dello stato di salute proprio e del minore (automonitoraggio condizioni di salute);

### **RICHIAMA**

*- il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 07 agosto 2020 in ordine al divieto di ogni forma di assembramento, nonché ad ogni altra disposizione statale e regionale in materia di contenimento*

### **DISPONE**

*-che la Polizia Locale dell'U.T.I. Riviera Bassa Friulana e le altre Forze dell'Ordine siano incaricati della regolare esecuzione della presente Ordinanza e del suo rispetto;*

*- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini mediante l'utilizzo di ogni mezzo utile a garantire la massima e tempestiva informazione alla popolazione;*

*- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Carlino.*

### **AVVERTE**

*Che, salvo che il fatto costituisca reato, l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.*

*All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., per quanto compatibili con quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.*

*Il destinatario dei proventi derivanti dall'applicazione della presente Ordinanza è il Comune di Carlino e l'Autorità competente è il Sindaco del Comune Carlino.*

*La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, sul sito del Comune e viene trasmessa alla Polizia Locale, alla stazione dei Carabinieri, alla Protezione Civile ed alla Prefettura di Udine.*

### **AVVERTE**

*che avverso alla presente Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, recante l'approvazione del nuovo codice del processo amministrativo (che ha abrogato la Legge n. 1034 del 1971) ovvero alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120*

*(centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.*

IL SINDACO

Loris Bazzo

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: *BAZZO LORIS*

CODICE FISCALE: *BZZLRS76C31G2840*

DATA FIRMA: *29/10/2020 09:37:25*

IMPRONTA: *29A269901670CEA0B1DE3EB7324A8029070B64376DAA3D4AF400A86C0EF923A2  
070B64376DAA3D4AF400A86C0EF923A23F2C8F69D88A6C241FA0E4D40B42E96C  
3F2C8F69D88A6C241FA0E4D40B42E96CCC3AE7F4C6C15B0124CFEA143BCB106E  
CC3AE7F4C6C15B0124CFEA143BCB106EC0935EFB8488E5412699F33D6AA58CDB*